

residuo mutuo suindicato, e che l'Opera verbesse del proprio la residua somma necessaria ad estinguere il mutuo stesso, come appunto trovasi dichiarato nel rimesso promemoria.

Se adunque l'On. Consiglio consentisse o concedere, alle condizioni suesposte, l'elargizione all'Opera di Assistenza Materna per l'Albergo Materno la somma suindicata di L. 50.000, si manifesterebbe, in conseguenza, la necessità di rilasciare atto di quietanza finale per l'estinzione del ripetuto mutuo, e di consente alla cancellazione delle dette ipoteche di garanzia.

Il Direttore Generale sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio la seguente deliberazione:

" Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale circa il mutuo costituito con atto 10 ottobre 1917 Rog. Piccini di Torino, a debito di Barattini Marta Maria in De Vecchi, socia della Coop.

"Domus Mea";

Autorizza lo stesso Direttore Generale o chi per esso, dopo che si sarà verificata l'estinzione totale del mutuo stesso:

1.) a rilasciare quietanza finale per la somma